




Comune dell'Aquila

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA
Ufficio Indennizzo Beni Mobili Danneggiati



AVVISO PUBBLICO

Presentazione della domanda di integrazione e relativi allegati, in continuità con quanto già disposto dagli avvisi pubblici del 30.03.2011 e del 12.05.2011, per la definizione, da parte del Comune di L'Aquila, dei procedimenti inerenti l'indennizzo beni mobili danneggiati dal sisma 2009 ex art. 3 della O.P.C.M. 3789/2009 ss.mm.ii.

approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Ricostruzione Privata n. 169 del 8/09/16


IL DIRIGENTE DEL SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.04.2009 (G. U. n. 81 del 07.04.2009) è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Comune di L'Aquila;
- Con Decreto Legge 28.04.2009, n. 39 convertito in Legge 24.06.2009, n° 77, avente ad oggetto: *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* sono stati approntati, al Capo I, gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza ovvero, al capo II, le misure urgenti per la ricostruzione; in particolare all'art. 3 lett. h) è stata disposta, **la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;**
- Con successiva O.P.C.M. del 09.07.2009 n. 3789 ss.mm.ii., all'art. 3 è stato previsto che *"In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 1 lett. h) del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), è riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro. Tale indennizzo non è cumulabile con quelli previsti dall'art. 2"*;

Premesso, inoltre, che:

- In ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii., il competente Ufficio Comunale ha provveduto ad acquisire, entro i termini perentori all'uopo



Comune dell'Aquila

stabiliti dalla norma emergenziale, le istanze di indennizzo beni mobili presentate dai cittadini in possesso dei requisiti a tal uopo previsti, unitamente alle autocertificazioni ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

– A seguito dell'esame delle istanze regolarmente pervenute è emerso che le stesse difettavano di una serie di informazioni e documenti ritenuti fondamentali per il completamento dell'iter amministrativo propedeutico all'erogazione degli indennizzi richiesti;

– Al fine di consentire all'Ufficio competente di portare a compimento la summenzionata istruttoria, in data 30 marzo 2011, è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente, nella sezione "Il Sisma – Indennizzi – Indennizzi beni mobili danneggiati" un Avviso Pubblico contenente un modulo integrativo da presentare, debitamente compilato, unitamente a un documento di identità valido, al Servizio liquidazione contributi – Ufficio rimborso beni mobili, traslochi e rendicontazione del Comune di L'Aquila;

– In data 12 maggio 2011, è stato pubblicato un ulteriore Avviso contenente delle modificazioni ai moduli integrativi da inoltrare con le medesime modalità e al medesimo Ufficio Comunale, al fine di ottenere l'indennizzo ex art. 3 della O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii.;

Dato atto che:

– Con l'intento di agevolare i possessori dei requisiti previsti dalla O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii., soprattutto in considerazione delle ben note contingenze logistiche e sociali del post sisma 2009 in cui ancora versa gran parte della cittadinanza aquilana, non è stato apposto un termine perentorio alla presentazione delle integrazioni di cui agli avvisi del 30.03.2011 e 12.05.2011;

– Ad oggi, nondimeno, dal database in uso all'Ufficio Beni Mobili Danneggiati, in relazione ad alcune delle pratiche regolarmente acquisite al protocollo dell'Ente, non risultano ancora pervenuti i moduli integrativi richiesti e, pertanto, il relativo procedimento amministrativo non è ancora giunto a conclusione;


– Con mail del 20.06.2016, inoltre, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila ha trasmesso al Settore Ricostruzione Privata le "Schede raccolta fabbisogni e monitoraggio delle spese" relative ai Beni mobili danneggiati al fine di ricostruire il quadro esigenziale per la proposta al CIPE di assegnazione delle risorse, articolata sulle annualità 2014-2016, necessarie a far fronte alle criticità istruttorie emerse in attuazione dell'art. 3 della O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii.;

Rilevato che:

– Alla luce delle suesposte premesse, si rende assolutamente necessario portare a compimento l'iter procedimentale inerente tutte le pratiche di indennizzo beni mobili danneggiati ad oggi non ancora integrate da parte degli interessati, assegnando un termine perentorio entro il quale far pervenire la documentazione necessaria alla definizione conclusiva dei procedimenti *in itinere*;



Comune dell'Aquila



Visti:

- ✓ Gli artt. 107 e 109 sulle funzioni dirigenziali del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali) ss.mm.ii.;
- ✓ La O.P.C.M. 09.07.2009, n. 3789 ss.mm.ii. Art. 3;
- ✓ Gli Avvisi pubblici del 30.03.2011 e del 12.05.2011 consultabili al seguente link: http://www.comune.laquila.gov.it/pagina83_indennizzo-dei-beni-mobili-danneggiati.html;

RENDE NOTO

1. Oggetto dell'Avviso

Presentazione della domanda di integrazione e relativi allegati, in continuità con quanto già disposto dagli avvisi pubblici del 30.03.2011 e del 12.05.2011, quale *conditio sine qua non* per la definizione, da parte del Comune di L'Aquila, dei procedimenti inerenti l'indennizzo beni mobili danneggiati dal sisma 2009 previsto dall'art. 3 della O.P.C.M. n. 3789 del 09.07.2009 ss.mm.ii..

2. Destinatari del presente Avviso

Possono far pervenire il modulo di cui al precedente punto esclusivamente i soggetti indicati nell'elenco allegato al presente Avviso (All. SoDest.) per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito meglio specificati:

- a) i proprietari di beni mobili, anche non registrati, che hanno regolarmente presentato, entro il termine perentorio di scadenza del 03.02.2010 previsto dalla O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii., l'istanza di indennizzo al Comune di L'Aquila, risultante in atti al competente Settore Ricostruzione Privata – Ufficio indennizzo beni mobili danneggiati;
- b) gli eredi dei proprietari di beni mobili anche non registrati, che hanno regolarmente presentato l'istanza originaria, entro il termine di scadenza del 31.05.2010 previsto dalla O.P.C.M. n. 3857/2010 ss.mm.ii., risultante in atti al competente Settore Ricostruzione Privata – Ufficio indennizzo beni mobili danneggiati;
- c) tutti coloro che siano divenuti eredi dei richiedenti originari, nel frattempo deceduti, la cui istanza risulta in atti al competente Settore Ricostruzione Privata – Ufficio indennizzo beni mobili danneggiati.

3. Data di scadenza della presentazione delle domande di integrazione


La domanda di integrazione di cui all'art. 1 del presente avviso, con l'allegata modulistica di cui al successivo art. 4, dovrà pervenire entro il termine perentorio e inderogabile di **trenta giorni consecutivi dalla data di scadenza *ex lege* del periodo di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio online del Comune di L'Aquila.**

Non saranno accettate, né ammesse domande di integrazione presentate oltre tale termine. Non saranno accettate, né ammesse domande di indennizzo beni mobili



Comune dell'Aquila

danneggiati ex novo.



4. Modalità di presentazione della domanda di integrazione

I destinatari del presente Avviso, così come individuati dal precedente art. 2, dovranno presentare la domanda di integrazione sull'apposito modulo (All. A) denominato "Domanda di integrazione alla istanza originaria relativa alla richiesta dell'indennizzo beni mobili danneggiati ai sensi dell'art. 3 della O.P.C.M. n. 3789 del 09.07.2009 ss.mm.ii."

Alla suddetta domanda dovrà essere allegato:

- il modulo (All. B) denominato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)" previsto dai richiamati avvisi pubblici del 30.03.2011 e del 12.05.2011;
- il modulo (All. C) denominato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in qualità di erede (art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)" previsto dai richiamati avvisi pubblici del 30.03.2011 e del 12.05.2011, nel caso in cui l'istante presenti domanda di integrazione a titolo di erede;
- il modulo (All. D) denominato "Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)" nel caso in cui detto documento non sia già stato allegato alla domanda di indennizzo originaria;
- il modulo (All. E) denominato "Schede di calcolo del valore dei beni" nel caso in cui detto documento non sia già stato allegato alla domanda di indennizzo originaria;
- la copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore la domanda di integrazione;


La domanda di integrazione, con i relativi allegati, potrà essere presentata al Comune di L'Aquila con le seguenti modalità:

- mediante **consegna a mano** presso lo Sportello Trasloco e Beni Mobili (Lett. T) del Front Office sito presso il Settore Ricostruzione Privata in Via Avezzano n. 11 (Complesso Rotilio) – L'Aquila;
- mediante **raccomandata A.R.** indirizzata al "Settore Ricostruzione Privata – Ufficio Indennizzo Beni mobili danneggiati", Via Avezzano n. 11 (Complesso Rotilio), 67100 L'Aquila;
- mediante invio a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it riportando nella mail la seguente dicitura "Per il Settore Ricostruzione Privata – Ufficio Indennizzo Beni mobili danneggiati".

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla compilazione della modulistica è possibile rivolgersi allo Sportello Trasloco e Beni Mobili (Lett. T) del Front Office sito presso il Settore Ricostruzione Privata in Via Avezzano n. 11 (Complesso Rotilio) – L'Aquila, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.



Comune dell'Aquila



5. Ammissibilità delle domande

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande di integrazione:

- pervenute entro la data di scadenza indicata al precedente art. 3;
- presentate esclusivamente da soggetto ammissibile ai sensi del precedente art. 2;
- redatte sull'apposita modulistica così come dettagliata dal precedente art. 4, allegata al presente avviso pubblico;
- corredate dalle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.


6. Casi di esclusione

Saranno escluse le istanze originarie e le relative domande di integrazione, con le seguenti caratteristiche:

- a) Domande presentate per abitazioni e relative pertinenze non rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 8 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 ovvero per abitazioni che, alla data del 06.04.2009, non risultavano essere adibite ad "abitazione principale" del soggetto richiedente;
- b) Domande presentate da soggetti per abitazioni principali non classificate con esito di agibilità "E" alla data di scadenza della domanda;
- c) Domande per le quali il soggetto richiedente risulta aver ricevuto l'indennizzo previsto dall'art. 2 della O.P.C.M. n. 3789/2009 ss.mm.ii. poiché la normativa di riferimento prevede espressamente il divieto di cumulo degli indennizzi;
- d) Domande aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo di autovetture o motocicli danneggiati dal terremoto all'interno di cortili o in strada in quanto tali aree non rientrano nella definizione di abitazione principale ai sensi dall'art. 8 del D. Lgs n. 504/92;
- e) Domande di indennizzo presentate da soggetti che alla data del 06.04.2009 dimoravano nel Comune di L'Aquila in qualità di studenti universitari in quanto, per essi difetta, il requisito della residenza così come espressamente disposto dalla sentenza TAR Abruzzo-L'Aquila n. 215/2011;
- f) Domande di indennizzo multiple, intendendosi per tali quelle presentate per la medesima unità abitativa principale da altri membri della famiglia o affini.

Resta inteso, inoltre che:

- non verranno in alcun modo accettate nuove istanze di indennizzo beni mobili danneggiati, poiché i termini di presentazione delle stesse sono scaduti il 03.02.2010 (ex O.P.C.M. 3789/2009 ss.mm.ii.) per i proprietari di beni mobili anche non registrati, nonché il 31.05.2010 (ex O.P.C.M. 3857/2010 ss.mm.ii.) per gli eredi;
- le domande di integrazione presentate oltre il termine perentorio di scadenza, apposto al presente avviso, saranno ritenute inammissibili.



Comune dell'Aquila

7. Svolgimento dell'istruttoria

L'istruttoria di ammissibilità dell'indennizzo richiesto viene eseguita a cura dell'Ufficio indennizzo beni mobili danneggiati per quanto di competenza, secondo l'ordine di arrivo delle domande di integrazione e nella tempistica prevista per i procedimenti amministrativi complessi.

Durante l'istruttoria, il Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila si riserva di richiedere eventuali ed ulteriori integrazioni alla documentazione, sia originaria che integrativa, presentata dagli istanti e di esperire tutti gli accertamenti ritenuti opportuni in ordine alla veridicità dei contenuti delle domande presentate e alla reale entità del danno dichiarato, prima di procedere con la conclusione del procedimento.

All'esito dell'iter procedimentale, pertanto, le domande che risulteranno essere conformi alla norma emergenziale, sia per il possesso dei requisiti ivi previsti che per l'attendibilità del valore dichiarato nelle schede di calcolo, verranno ammesse alla "**rendicontazione delle istanze liquidabili**" presso il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA) del Comune dell'Aquila.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma emergenziale, ma il valore dichiarato nelle schede di calcolo dovesse risultare non conforme ai riscontri effettuati dall'Ufficio in base al valore di mercato dell'usato di riferimento ex art. 3 della O.P.C.M. n. 3789/2009, si procederà a contestare i rilievi effettuati, con atto motivato secondo la procedura prevista dall'art. 10 bis della Legge 07.08.1990.


L'esclusione, totale o parziale dall'indennizzo, per carenza dei requisiti prescritti o per l'esito dei riscontri effettuati, verrà disposta con atto motivato, secondo la procedura prevista dall'art. 10 bis della Legge 07.08.1990.

8. Pagamento dell'indennizzo

All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio indennizzo beni mobili danneggiati procederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.laquila.gov.it/> - sezione "*Il Sisma – Indennizzi – Indennizzi beni mobili danneggiati*"), l'elenco delle domande integrate, che risulteranno regolari e ammesse all'indennizzo totale o parziale.

Contestualmente, provvederà a trasmettere all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA) del Comune dell'Aquila, la "**rendicontazione delle istanze liquidabili**" ai fini degli adempimenti di competenza, così come precisato dalla Struttura di Missione con nota prot. SMAPT 0000604 P – 4.24.22.

La liquidazione e il pagamento degli indennizzi dovuti avverrà esclusivamente e incontrovertibilmente allorquando l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA) accrediterà le somme necessarie nelle casse dell'Ente e previo espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili da parte degli uffici comunali competenti.



Comune dell'Aquila

9. Controllo autodichiarazioni

Tutte le autodichiarazioni presentate dagli istanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), verranno sottoposte a un rigido controllo incrociato con le banche dati disponibili e in uso al Comune dell'Aquila.

Si ricorda che chiunque rilascia delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso.

Si richiamano, a tal uopo, le conseguenze, civili e penali, a carico di colui che dovesse presentare dichiarazioni false e/o mendaci:

- a) art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulle conseguenze civili della dichiarazione mendace ***“qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”***;
- b) art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulle conseguenze penali della dichiarazione mendace ***“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falsoomissis....”***;

Laddove l'Ufficio, in base ai riscontri effettuati, dovesse rilevare dichiarazioni false o mendaci, si vedrà costretto a dover inoltrare, senza indugio, la segnalazione del presunto illecito all'Autorità giudiziaria competente.

11. Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti a seguito della procedura di cui al presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

12. Avvio del Procedimento

Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. 07.08.1990, n. 241, all'Albo Pretorio Online Comunale al seguente indirizzo: http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=laquila.


Tale pubblicazione, pertanto, costituisce forma di pubblicità legale costitutiva e, dunque, vale *ex se* ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza *erga omnes* nonché a contenere tutti gli elementi previsti per l'efficacia *ex lege* della comunicazione di avvio del procedimento.

I soggetti destinatari del presente Avviso, così come definiti nel precedente art. 2, hanno diritto, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, di prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio competente.

Nel caso in cui la domanda o la documentazione dovessero presentare irregolarità sostanziali o fossero carenti di uno o più degli elementi prescritti, l'Ufficio competente interromperà immediatamente i termini del procedimento, comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando i termini, comunque non inferiori a 10 (dieci) giorni, per la



Comune dell'Aquila



presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti eventualmente richiesti e relativi allo specifico procedimento.

L'interruzione del procedimento comporterà:

- il riavvio dall'inizio del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione siano stati presentati gli elementi richiesti;
- la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non siano stati presentati gli elementi richiesti.

Resta salvo il procedimento riconducibile all'art. 10 bis della L. 241/90 nei casi contemplati dagli artt. 6 e 7 del presente Avviso Pubblico.

Si evidenzia che l'omessa presentazione della domanda di integrazione e i relativi allegati da parte degli istanti originari, ovvero da parte degli eredi, entro il termine perentorio e inderogabile previsto dal presente Avviso Pubblico costituisce, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, motivo ostativo non sanabile all'accoglimento della domanda originaria. Per tale fattispecie, di conseguenza, l'Ufficio Comunale si riserva di adottare formalmente il provvedimento definitivo di diniego nei confronti di coloro che non provvederanno ad integrare l'istanza originaria entro i termini prescritti.

13. Responsabile del procedimento

- La struttura organizzativa responsabile dell'adozione del presente Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 4 della L. 07.08.1990, n. 241, è il Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila;
- Il Dirigente della struttura, giusto Decreto del Sindaco n. 105 del 27.07.2016, è l'Ing. Vittorio Fabrizi;
- L'Ufficio competente all'istruttoria è l'Ufficio Indennizzo Beni Mobili Danneggiati del Comune di L'Aquila;
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241, è la Dott.ssa Stefania Parisse.

14. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica è disponibile presso:

- Il sito internet del Comune di L'Aquila: <http://www.comune.laquila.gov.it/> nella sezione "Il Sisma – Indennizzi – Indennizzi beni mobili danneggiati";
- La sede del Settore Ricostruzione Privata in Via Avezzano n. 11 (Complesso Rotilio) – L'Aquila.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Indennizzo Beni Mobili Danneggiati ai seguenti recapiti telefonici:


☎ 0862.645425/424/423

15. Allegati

- Allegato SoDest;
- Allegato A – Domanda di integrazione alla istanza originaria relativa alla richiesta dell'indennizzo beni mobili danneggiati ai sensi dell'art. 3 della O.P.C.M. n. 3789 del



Comune dell'Aquila



09.07.2009 ss.mm.ii.;

- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Qualità di erede (art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- Allegato D – *Dichiarazione* sostitutiva di certificazione (art. 46 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- Allegato E – Schede di calcolo del valore dei beni.

Gli allegati si intendono parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3, IV comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- **giurisdizionale** al T.A.R. dell'Aquila, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza prevista al punto 3 del presente Avviso Pubblico;
- **straordinario** al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

L'Aquila, 26 settembre 2016

IL DIRIGENTE

Dipartimento Settore Ricostruzione Privata

Ing. Vittorio Fabrizi